DELIBERAZIONE N. 76 DEL 10.09.2020

Oggetto: Convenzione con Unioncamere per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di giocattoli. Annualità 2020.

Il Presidente relaziona sull'argomento riferendo che il regolamento europeo n. 765/2008, come modificato dal regolamento (UE) n. 1020/2019, impone agli Stati membri di adottare programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di innalzare il livello di salute e sicurezza dei consumatori e garantire un mercato più trasparente e concorrenziale per le imprese che vi operano correttamente.

Da oltre dieci anni, il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità nazionale di vigilanza del mercato, ha individuato nel Sistema camerale l'interlocutore privilegiato per adempiere agli obblighi imposti dall'Unione europea in materia di sicurezza dei prodotti.

In particolare, negli ultimi anni il Ministero ha puntato molto sul lancio di programmi settoriali di vigilanza.

Questo tipo di iniziative prevedono uno studio preliminare, curato da Unioncamere, sui prodotti che, in modo ricorrente, vengono notificati dagli Stati Membri, come pericolosi o comunque non conformi ai requisiti di sicurezza, nelle principali piattaforme europee gestite dalla Commissione Europa, e cioè Rapex e ICSMS.

All'indagine su questo tipo di prodotti viene poi affiancata quella sui cosiddetti "prodotti emergenti", e cioè merci di nuova circolazione nel mercato europeo e che, proprio per questa ragione, non sono stati ancora oggetto di azioni di controllo sulla conformità.

All'esito di queste complesse attività di campionamento, svolte di norma con cadenza annuale, il Ministero fornisce indicazioni ad Unioncamere sulla predisposizione di uno o più programmi settoriali di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di prodotti, meritevoli di attenzione ai fini della tutela dei consumatori e al contempo rappresentativi di un mercato in continua evoluzione.

Ulteriori vantaggi connessi alla pianificazione di queste iniziative risiedono nel fatto di evitare la duplicazione dei controlli e nell'incentivare l'utilizzo di risorse pubbliche secondo i principi di efficienza amministrativa a ed economicità.

Questa modalità di collaborazione può ritenersi oramai consolidata: negli ultimi anni, infatti, sono stati realizzati vari programmi settoriali su specifiche tipologie di prodotti, tra cui: lampade alogene e a led, frigoriferi, condizionatori, cantinette per il vino, lavastoviglie, forni, tessili e calzature, prodotti elettrici per la cura della persona e per l'uso in cucina, articoli di puericultura e prima infanzia nonché giocattoli per uso destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi.

In considerazione della specificità dei programmi e dell'onerosità delle prove ad esso collegate, queste iniziative sono indirizzate generalmente ad un numero ristretto di Camere di Commercio, individuate dal Ministero – d'intesa con l'Unioncamere – tra quelle più impegnate sui temi della regolazione del mercato e

che si ritiene possano garantire la piena realizzazione dei programmi svolgendo tutti i controlli assegnati nel modo più efficace e nei tempi previsti.

A riguardo, nell'ambito della Convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero del 28 novembre 2016, Unioncamere ha proposto alla Camera di Commercio di Bari, con nota n. 16048 del 04/08/2020, di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su specifiche tipologie di giocattoli.

L'iniziativa è finalizzata a verificare la presenza dei requisiti di salute e sicurezza dei giocattoli, in particolare per puzzle – palloni - giochi acquatici, attraverso la realizzazione di controlli visivi, documentali e analisi di campione.

Il Programma prevede la piena copertura dei costi per la realizzazione di controlli a cura degli Enti camerali, oltre a un rimborso forfettario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione di una serie di azioni di supporto (linee guida per il campionamento, convenzione quadro per garantire tariffe agevolate, indicazioni operative, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec.

Il termine di conclusione dell'iniziativa è fissato al prossimo 31 dicembre.

Per le ragioni poc'anzi esposte, è evidente che la partecipazione al Programma è essenziale per garantire un innalzamento uniforme della salute e sicurezza dei consumatori e favorire un mercato trasparente e concorrenziale per le imprese di tutto il territorio nazionale.

Il Presidente invita, pertanto, l'Organo collegiale ad esprimersi in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 118 del 25/10/2019 adottata dalla Giunta camerale, con la quale, tra l'altro, è stato confermato il conferimento al Vice Segretario Generale Vicario, Avv. Vincenzo Pignataro, delle funzioni di Segretario Generale dell'Ente fino al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione con Deliberazione di Giunta n. 45 del 17/06/2019 e sono altresì confermati tutti gli incarichi assegnati con Deliberazioni di Giunta n. 50 del 27/06/2019, n. 84 del 25/07/2019 e n. 85 del 25/07/2019, fino all'adozione della nuova struttura organizzativa della C.C.I.A.A. di Bari;

- Vista la Deliberazione d'urgenza della Giunta con i poteri del Consiglio n. 19 del 26.05.2020, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 04.06.2020, con la quale è stata approvato l'aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica anno 2020;
- Vista la Deliberazione del Consiglio camerale n. 7 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il II aggiornamento del Preventivo 2020;
- Vista la Deliberazione di Giunta n. 74 del 10.09.2020 con la quale è stato approvato il II aggiornamento del Budget Direzionale anno 2020;
- Considerato che con il piano esecutivo del 16/03/2020 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Unioncamere si è definito il Programma settoriale per attivare strategie comuni per la realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela del consumatore con particolare riferimento alla sicurezza di specifiche tipologie di giocattoli – annualità 2020;
- Ritenuto che l'obiettivo da raggiungere, con l'attuazione del piano esecutivo, abbia una notevole importanza ed i risultati che si attendono al termine del Programma abbiano una portata rilevante;
- Preso atto che il Programma viene finanziato per intero dall'accordo-convenzione da stipularsi con Unioncamere e che all'Ente Camerale sarà riconosciuto il rimborso delle spese per ogni attività realizzata e preventivamente concordata;
- Visto che sussiste la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa;
- Visto che tale contributo insisterà sul Budget Direzionale anno 2020 – Centro di Costo N002 – "Fede Pubblica", assegnato al Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica Avv. Vincenzo Pignataro, che attesta la disponibilità finanziaria;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito;
- Visto il parere favorevole della Dott.Giuseppe Lisena, Titolare P.O. "Attività Ispettive", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e di Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale f.f. in merito alla legittimità del provvedimento;
- A voti unanimi, espressi in termini di legge in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di aderire alla proposta di Unioncamere di stipulare una apposita Convenzione per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato su specifiche tipologie di giocattoli – annualità 2020;
2. di autorizzare il Segretario Generale f.f. a sottoscrivere la suddetta Convenzione, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le attività di competenza dell'Ente camerale saranno realizzate dal personale del Servizio Attività Ispettive del Settore Legale e Fede Pubblica;
4. di demandare al Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Segretario Generale f.f.
(Avv. Vincenzo Pignataro)

Il Presidente
(Dott. Alessandro Ambrosi)

UNIONCAMERE

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SU SPECIFICHE TIPOLOGIE DI GIOCATTOLI.

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 - Roma, P.I. 010000211001, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, in seguito denominata "Camera di Commercio", avente sede legale in Corso Cavour, 2 - Bari - P.I. 02517930729, rappresentata dal Segretario Generale f.f. Avv. Vincenzo Pignataro, nato a Noicattaro (BA) il 26/10/1955, cod. fis. PGNVCN55R26F923Q

dall'altra parte

VISTO

- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 giugno 2019;
- il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54. Attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli;
- il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

PREMESSO CHE

- l'art. 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati Membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato al fine di garantire la circolazione, nel mercato europeo, di prodotti conformi ai requisiti stabiliti nelle pertinenti normative comunitarie di armonizzazione e che non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- l'art. 29 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, assegna le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli al Ministero dello sviluppo economico (di seguito *Ministero*) il quale si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i.;
- l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano;

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti previsti nell'art.18 del Regolamento (CE) n. 765/2008, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato, sia di natura generale che settoriale. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del sistema camerale;
- per il 2020 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo su uno dei prodotti che la Commissione europea, nell'ultimo rapporto Rapex disponibile, ha annoverato tra quelli più a rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e cioè i giocattoli;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 28 novembre 2016 "*Realizzazione di iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori*" prevede, nell'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo, con riguardo a specifiche tipologie di prodotto, tra cui i giocattoli, e presenta le necessarie disponibilità economiche, il 16 marzo 2020 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per declinare le linee generali del Programma settoriale di vigilanza sui giocattoli;
- per la definizione analitica delle attività, il 29 maggio scorso l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero una proposta di progettazione esecutiva di dettaglio, su cui il Ministero ha espresso parere favorevole in data 22 luglio 2020;
- il suddetto Programma prevede un termine di conclusione delle attività al 31 dicembre 2020 e risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha prontamente elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all' iniziativa programmata.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1. OGGETTO.

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo all'annualità 2020 e finalizzato ad accertare la conformità di specifiche tipologie di giocattoli ai requisiti di sicurezza e di salute previsti rispettivamente nell'ambito del d.lgs. n. 11 aprile 2011, n. 54 e nel Regolamento (CE) n. 1907/2006.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2. ATTIVITA' GENERALI E DI SUPPORTO.

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) Campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) Convenzione quadro con laboratori accreditati/organismi notificati.

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con i laboratori accreditati/organismi notificati che intendono eseguire i controlli documentali e le analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

Le analisi di campione sono svolte da soggetti che siano in possesso l'accreditamento per le prove specifiche da realizzare e, preferibilmente, siano notificati dal Ministero e censiti nella banca dati NANDO.

La convenzione quadro ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli documentali e delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) Indicazioni operative e schede di prodotto.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione e mette a disposizione le schede tecniche di prodotto a supporto delle attività ispettive.

L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa, trattandosi comunque di prodotti che rientrano nelle competenze ordinarie di vigilanza del mercato affidate dalle normative settoriali alle Camere di commercio.

e) Assistenza tecnico-giuridica.

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica dedicato vigilanzamercato@unioncamere.it

f) Supporto informativo.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

h) Erogazione delle risorse economiche.
Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.
a) Programma settoriale di vigilanza del mercato.
La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.
b) Campionamento.
La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.
c) Convenzione quadro con laboratori accreditati/organismi notificati.
La Camera di commercio affida i controlli documentali e le analisi di campione a laboratori accreditati/organismi notificati che abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.
La Camera può affidare tali controlli a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per le prove specifiche da realizzare e, preferibilmente, siano notificati dal Ministero e censiti nella banca dati NANDO. Inoltre le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro con Dintec.
d) Indicazioni operative e schede di prodotto.
La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli e le schede tecniche di prodotto.
e) Supporto informativo.
La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.
f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato.
La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART.3. LE ATTIVITA' CONTROLLO.
La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.
Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:
- visivo/formale;
- documentale;
- prove di laboratorio rientranti nell'ambito di applicazione della norma tecnica UNI EN 71-1 e del Regolamento comunitario n. 1907/2006 (REACH).

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.
I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio a laboratori accreditati/organismi notificati e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.
Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale, controllo documentale e analisi di campione quattro diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART. 4. I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITA' CONTROLLO.

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.

Tab. 1.

ISPEZIONE		
Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA	**Rimborso massimo per l'acquisto di n. 5 esemplari di ogni prodotto e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)**	**Rimborso massimo per il controllo documentale e per l'analisi di campione, svolto a cura del Laboratorio, su ogni prodotto (IVA inclusa)**
€ 500,00	€ 150,00	€ 2.000,00

L'ispezione è soggetta a rimborso forfettario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano stati rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale, il controllo documentale e le analisi di campione su quattro diversi prodotti.

Non sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.
Tuttavia nel caso in cui il preventivo di spesa dei controlli documentali, delle analisi di campione o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.
Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.
Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 5. ATTIVITA' DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO.

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 6. MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE.

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Unioncamere.

ART. 7. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA'.

Entro il 15 gennaio 2021 la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 8. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA.

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività.

Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 9. DURATA.

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al 31 dicembre 2020, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

I controlli dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2020 e le correlate spese dovranno essere sostenute entro tale termine e liquidate entro il 15 gennaio 2021.

ART. 10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove

previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.
Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero dello sviluppo economico, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per **UNIONCAMERE**
Il Segretario generale
(Giuseppe Tripoli)
F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA DI BARI**
Il Segretario Generale f.f.
(Vincenzo Pignataro)
F.to digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ALLEGATO N. 1.

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE.

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Bari per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella n. 2 è pari ad € 36.400,00.

Tab.2 La programmazione ispettiva ed economica.

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. di ispezioni	Totale rimborso forfetario per le ispezioni realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per il controllo documentale e per l'analisi di campione, svolto a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Giocattolo acquatico	1	€ 500,00	€ 600,00	€ 8.000,00
Pallone	2	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 16.000,00
Puzzle	1	€ 500,00	€ 600,00	€ 8.000,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA				€ 36.400,00